

Circolare informativa n. 11 del 02.05.2018

A tutti i Clienti

Oggetto: lavoro intermittente (a chiamata) ed assenza di valutazione dei rischi.

L'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) con lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018 è intervenuto in materia di lavoro intermittente in assenza del documento di valutazione dei rischi.

Si ricorda che il ricorso al lavoro a chiamata (**come già evidenziato in più occasioni**) comporta TUTTI gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal TU 81 / 2015: in particolare ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi è vietato il ricorso a tale tipologia contrattuale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare sopra richiamata, (nonché un orientamento della giurisprudenza di merito), conferma che la stipula di un contratto di lavoro a chiamata in assenza degli adempimenti previsti in materia di sicurezza (valutazione dei rischi in primo luogo, ecc...) comporta **la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.**

Si invita Codesta Spettabile ditta a comunicare allo Studio se si è in regola o meno con i suddetti adempimenti in materia di sicurezza entro il 16 Maggio 2018; **in assenza di comunicazione verrà considerata sussistente la regolarità.**

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti.